

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - MIUR
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E
LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Prot. 1229

Roma, 4/05/2009

CONTRATTO

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - MIUR
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
- Ufficio VII, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Kennedy n. 20, codice fiscale n.
80255230585, nella persona della Dott.ssa Claudia GALLETTI Autorità di Gestione del PON
"Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le Regioni Convergenza
(in seguito indicato come il "COMMITTENTE")

E

IL RTI composto da Nova S.r.l. (Capofila), Consedin SpA, Ernst & Young Financial - Business
Advisors SpA rappresentato nel presente atto dalla Società NOVA S.r.l., con sede legale in
Roma, Via Alessandro Torlonia 15/A, codice fiscale n. 06046060585, partita IVA n.
01483951008, nella persona del suo legale rappresentante e presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott. Pietro FAZIO
(in seguito indicato come il "RTI")

PREMESSE

- il COMMITTENTE ha avviato ed esperito una procedura di gara per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni Convergenza";
- la documentazione di gara prodotta ed in particolare il bando di gara GUUE Simap 2008-058927, il bando di gara GURI V Serie n. 68 del 13 giugno 2008 nonché il capitolato tecnico e relativi allegati che qui, sebbene non materialmente allegati, si richiamano integralmente per quanto alle disposizioni in essi contenute;
- l'individuazione dell'aggiudicatario è avvenuta a seguito di procedura aperta, nei modi previsti dall'art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il servizio oggetto della gara è stato aggiudicato con Decreto Direttoriale Prot. 207/Ric. del



COPIA CONFORME

18 marzo 2009, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI - composto da Nova S.r.l. (Capofila) - Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. - Consedin S.p.A.;

- l'offerta tecnica e l'offerta economica, con relativi allegati, presentate dal raggruppamento aggiudicatario del servizio che sebbene non allegate si richiamano interamente in quanto parti integranti del presente atto;

- il COMMITTENTE ha richiesto al RTI, e questo ha formalmente accettato, di anticipare l'esecuzione del servizio nelle more della contrattualizzazione avviando di fatto le attività a decorrere dal primo aprile 2009 come da verbale di avvio del 1 aprile 2009 Prot. 900 e relativi documenti allegati (*GdL e piano avvio anticipato attività*);

- che di seguito alla sottoscrizione del presente contratto le parti procederanno alla definizione di un dettagliato Piano annuale delle attività, articolato per piani operativi trimestrali, da redigersi entro trenta giorni dalla stipula contestualmente al Piano Attuativo della Qualità (PAQ);

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, fatta salva la necessaria eventuale revisione del Gruppo di Lavoro definito in sede di anticipata esecuzione del servizio e la struttura dei costi già esplicitata dal RTI nell'offerta economica e relative giustificazioni del prezzo offerto.

Articolo 2

(Norme regolatrici)

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il COMMITTENTE e il RTI;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;



COPIA CONFORME

- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali e in particolare:
 1. dal Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007/2013" (di seguito PON) adottato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6882 del 21.12.07;
 2. dal Piano di Comunicazione del PON "Ricerca e Competitività 2007/2013" approvato dalla Commissione Europea in data 08/12/2008, 011810 REGIO.G0/RP/PDA/Ib D(2008) 860863;
 3. dal Quadro Strategico Nazionale -QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007.

Art. 3

(Oggetto del Contratto)

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di "Assistenza tecnica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nell'attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013".

Il RTI, pertanto, svolgerà assistenza tecnica con riferimento a tutte le attività da espletare nella gestione e attuazione del PON da parte del MIUR, in qualità di Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Organismo responsabile per l'esecuzione dei pagamenti secondo quanto indicato e richiesto dai regolamenti comunitari adottati per la programmazione 2007-2013 e nel rispetto di quanto contenuto nel Capitolato d'onori, nell'Offerta Tecnica, nei Piani annuali e nel Piano Attuativo della Qualità (PAQ) previsto nell'ambito del servizio aggiuntivo offerto dal RTI per l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ).

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, nell'offerta tecnica o nel presente atto ma necessari alla produzione dei servizi o al conseguimento degli obiettivi e dei risultati del PON.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto prodotti dal COMMITTENTE presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal RTI, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dal RTI ed accettate dal COMMITTENTE.

Il servizio è erogato sulla base di obiettivi condivisi in coerenza con gli obiettivi del Sistema di Gestione per la Qualità (SGC) e del relativo Piano Attuativo della Qualità (PAQ) tesi al miglioramento continuo dei servizi erogati nell'attuazione del Programma, assicurando la efficace ed efficiente applicazione del sistema di gestione e controllo nella sua fisiologica



COPIA CONFORME

evoluzione.

Articolo 4

(Durata)

Il servizio di cui al presente contratto, avviato anticipatamente su richiesta del COMMITTENTE il primo aprile 2009, come risulta dal verbale di avvio delle attività in premessa richiamato, avrà termine il 31 dicembre 2016.

Il COMMITTENTE, ove lo ritenga necessario, si avvarrà del disposto di cui all'articolo 57, comma 5, lettere a) e b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

Il COMMITTENTE si riserva, nei termini di legge, la facoltà di proseguire il servizio oltre la durata contrattuale suindicata al solo fine di espletare le attività necessarie alla chiusura del PON. In caso di proroga, al corrispettivo complessivo di aggiudicazione, dovrà aggiungersi l'ulteriore importo calcolato moltiplicando la quota mensile del corrispettivo annuale in vigore nell'ultimo anno di vigenza del contratto, al netto dell'IVA, per il numero di mesi di proroga.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)

Sono a carico del RTI, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli impedimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

Il RTI si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigenti.

Il RTI si impegna a pianificare, realizzare e verificare le attività di cui in oggetto secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti richiamati in premessa e nel presente Contratto.

Entro venti giorni dall'avvio di ogni anno solare di attività il RTI predispone, sulla base delle indicazioni del COMMITTENTE il Piano annuale delle attività articolato per piani operativi trimestrali.

Entro 10 giorni dall'avvio del secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno solare il RTI



predispone e aggiorna, in considerazione di quanto effettivamente realizzato in precedenza e delle specifiche esigenze maturate, il piano operativo trimestrale di dettaglio che attualizza la programmazione contenuta nel Piano annuale di attività dell'anno di riferimento.

Il RTI si impegna ad avvalersi di personale specializzato, avente caratteristiche professionali e livello contrattuale, come da contratti collettivi nazionali, non inferiori a quelle indicate nei documenti di gara e nello specifico nel Capitolato d'oneri, nell'Offerta tecnica e nell'Offerta Economica, con relative giustificazioni e di garantire, attraverso opportuni e adeguati strumenti premianti di gestione del personale incaricato del servizio (es. rapporti di lavoro a tempo indeterminato, progressioni di carriera, stabilità contrattuale, premi produzione e/o di risultato, etc.), la qualità delle risorse impiegate, la permanenza e stabilità sulla commessa delle risorse valutate, dal COMMITTENTE, come le più idonee e/o particolarmente indicate allo svolgimento delle diverse attività da espletare.

La garanzia della continuità del servizio, data la specialistica natura dello stesso, è particolarmente necessaria e va assolutamente garantita almeno con riferimento a tutte le risorse senior e intermedie in permanent staff.

Il COMMITTENTE può richiedere la motivata sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che non abbiano prestato diligentemente i compiti loro assegnati o che nell'espletamento delle funzioni alle stesse assegnate non abbiano dimostrato di possedere la competenza e l'esperienza necessarie.

Nel caso in cui il RTI sia costretto a provvedere, per giustificati motivi dipendenti dalla volontà della risorsa e non imputabili all'azienda e/o a scelte aziendali scaturenti dalla volontà di assegnare ad altro proprio progetto la stessa risorsa, alla sostituzione di unità di personale, dovrà trasmettere al COMMITTENTE, il curriculum della nuova figura professionale almeno equivalente rispetto a quella da sostituire.

In caso di valutazione positiva da parte del COMMITTENTE del curriculum presentato e della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, il RTI potrà provvedere alla sostituzione della figura professionale fermo restando l'obbligo di escludere qualsiasi soluzione di continuità delle prestazioni contrattuali, garantendo un adeguato periodo di affiancamento.

Il RTI si obbliga a consentire al COMMITTENTE di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto incluse le verifiche sull'esatto possesso in capo alle risorse fornite delle competenze, delle professionalità e dell'esperienza dichiarata, nonché a prestare la propria collaborazione e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per consentire lo



COPIA CONFORME

svolgimento di tali verifiche.

Il RTI si obbliga a fornire la necessaria disponibilità e collaborazione anche attiva rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, o disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni. Tale ultimo supporto costituisce per il RTI un obbligo contrattuale a tutti gli effetti, e come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Il RTI si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al COMMITTENTE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto e di affiancare l'Amministrazione nella individuazione delle soluzioni più congrue per la rimozione degli impedimenti evidenziati.

Il RTI, come precisato nella documentazione di gara ed espressamente accettato dallo stesso Raggruppamento, non potrà essere affidatario anche dei "Servizi di valutazione" del PON per il periodo 2007/2013.

Articolo 6

(Gruppo di lavoro)

In coerenza con quanto previsto nelle premesse e nel precedente articolo 5, la composizione del gruppo di lavoro concordato tra il COMMITTENTE e il RTI in sede di avvio delle attività non potrà essere modificato senza richiesta preventiva e successiva approvazione del COMMITTENTE.

I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti di esperienza professionale equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare con le modalità indicate al precedente articolo 5 e con qualsiasi altra e varia documentazione ritenuta dal COMMITTENTE necessaria ad accertarlo.

Al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio e la maggiore stabilità possibile nella composizione del gruppo di lavoro, i partner del RTI si impegnano ad utilizzare, per il permanent staff e in accordo con il COMMITTENTE, in prevalenza personale dipendente.

Anche a prescindere dalla posizione di dipendenza del personale in qualsiasi altra fase di esecuzione del servizio lì dove il COMMITTENTE dovesse ritenerlo necessario il RTI dovrà fornire tutta la documentazione/informazioni tese ad accertare che i profili offerti, nel rispetto dei ricavi dichiarati in sede di offerta economica dalle ditte, siano corrispondenti e



COPIA CONFORME

allineati ai costi dei relativi profili offerti in sede di gara.

Articolo 7

(Stati Avanzamento Lavori)

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, tenuto conto delle variazioni intervenute e concordate con il COMMITTENTE, è quello riportato nel Piano annuale delle attività e nelle relative articolazioni trimestrali di dettaglio nel pieno rispetto di quanto indicato nel Piano Attuativo della Qualità (PAQ).

Il RTI, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, predisporrà il Piano annuale delle attività e il Piano Attuativo della Qualità (PAQ) nei quali, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato e proposto nell'offerta tecnica richiamata in premessa nonché degli specifici accordi intervenuti all'avvio operativo del servizio, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e trimestralmente dettagliati nei piani operativi trimestrali, distribuendo opportunamente carichi di lavoro e assegnando specifici ruoli e compiti alle risorse umane che costituiscono il Gruppo di Lavoro.

All'interno del Piano dovrà essere quantificato, relativamente ad ogni prodotto e/o servizio, l'onere economico di riferimento, da utilizzarsi anche agli effetti delle previsioni di cui al successivo art. 10.

Per gli anni successivi al primo il predetto piano dovrà essere consegnato al COMMITTENTE con anticipo di almeno venti gg. naturali rispetto all'inizio del periodo di riferimento mentre i piani operativi trimestrali dovranno essere predisposti e presentati con le modalità precisate al precedente articolo 5.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorran variazioni significative nei termini di progetto, il piano di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del RTI.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione da presentarsi con cadenza trimestrale mediante un apposito documento di "Stato Avanzamento Lavori - SAL", redatto con modalità idonee a consentire un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmate nei piani operativi trimestrali e l'andamento concretamente registrato dalle medesime.

Il documento di SAL è parte integrante della documentazione del Sistema di gestione per la Qualità e pertanto riporta tutti gli elementi qualificanti relativi ai processi di gestione e miglioramento continuo della qualità secondo un format all'uopo predisposto unitamente al Piano annuale delle attività e al Piano Attuativo della Qualità (PAQ).



COPIA CONFORME

La stessa relazione dovrà contenere, per il periodo di riferimento, l'evidenza in via analitica dei profili professionali coinvolti e delle giornate/uomo per profilo professionale espletate nonché delle giornate/uomo per ogni profilo professionale ancora da erogare.

Qualsiasi scostamento rispetto alle previsioni dovrà essere oggetto di specifica evidenziazione ed idonea giustificazione.

Allegato al medesimo documento dovrà essere consegnata documentazione utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta.

L'approvazione da parte del COMMITTENTE dei SAL di cui ai precedenti punti, consentirà il pagamento delle fatture emesse dal RTI, secondo quanto indicato ai successivi articoli. E' facoltà del COMMITTENTE, ai fini dell'approvazione dei SAL richiedere al RTI tutte le informazioni, i prospetti esplicativi o i dati necessari alla effettiva verifica del servizio e delle figure professionali/giornate uomo offerti e alla coerenza con gli obiettivi operativi del Sistema di Gestione per la Qualità.

Articolo 8

(Relazione finale)

Alla scadenza del servizio, anche al fine di ottemperare ai prescritti adempimenti e alla reportistica di chiusura del PON, il RTI dovrà presentare una Relazione finale contenente la sintesi delle attività realizzate nell'intero periodo rispetto a quanto previsto nel contratto nonché il rendiconto finale delle risorse professionali offerte durante tutta l'erogazione del servizio.

Articolo 9

(Corrispettivi)

L'importo contrattuale, per ciascun anno, onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le attività previste dal presente contratto è di euro 3.385.000,00 (tremilionitrecentottantacinque/00), IVA esclusa.

In considerazione dell'effettivo utilizzo delle risorse per profilo professionale e delle necessità operative e funzionali scaturenti dall'attuazione del PON le parti convengono fin d'ora che il COMMITTENTE, entro i limiti massimi offerti per profilo sul monte giornate/uomo offerto per anno, potrà procedere ad una compensazione interna tra i diversi profili.

In base a quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 tale corrispettivo sarà adeguato ogni due anni in base agli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati



COPIA CONFORME

Articolo 10

(Aumenti e diminuzioni)

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovesse occorrere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, entro il limite del quinto del corrispettivo indicato al precedente art. 9, il RTI espressamente accetta sin d'ora di adeguare corrispondentemente il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dall'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

Articolo 11

(Fatturazione e pagamenti)

I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale a partire dalla data di cui all'art. 4 del presente contratto. Gli stessi verranno disposti successivamente alla presentazione delle fatture da parte dell'affidatario del RTI previa verifica dell'esatto e completo rispetto degli obblighi contrattuali.

Come previsto nel capitolato d'oneri il COMMITTENTE, di seguito alla sottoscrizione del presente contratto, erogherà un primo anticipo, pari a Euro 1.311.687,50 (unmilionetrecentoundicimilaseicentottantasette/50) al netto d'IVA pari al 5% del valore del contratto.

Il restante importo verrà erogato con ratei trimestrali costanti e fissi a partire dalla effettiva data di avvio delle attività (1 aprile 2009), pari a 846.250,00 (ottocentoquarantaseimiladuecentocinquanta/00) al netto di IVA, previa approvazione dei SAL di progetto e positiva verifica delle attività effettivamente svolte.

Qualora l'approvazione dei documenti di SAL non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza della relazione medesima o anche per obiettiva inadeguatezza, anche parziale, dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, il COMMITTENTE, salvo ogni altro rimedio - non esclusa la risoluzione - sospenderà, sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate, il pagamento relativo ai servizi o prodotti detti, nonché anche il pagamento di quegli altri eventuali servizi o prodotti che non risultino utilmente acquisiti a causa delle carenze riscontrate nei primi.

Il COMMITTENTE effettuerà tutti i pagamenti entro 60 (sessanta) giorni solari dalla validazione della documentazione suddetta, da allegarsi alle fatture, verificata l'esistenza della disponibilità necessaria sugli appositi fondi.

Le fatture sono da inviare ed intestare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca -



Ufficio VII - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

Le fatture così intestate dovranno essere inoltrate per il pagamento allo stesso indirizzo.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dal COMMITTENTE con le modalità indicate nel presente atto e nei suoi allegati; detto importo verrà bonificato dal COMMITTENTE, sul conto corrente n. 7240.28, intestato a NOVA S.R.L presso Monte Paschi di Siena, Agenzia 10, in Piazza Vescovio, 18, 00199 ROMA, A.B.I. 1030, C.A.B. 3210, codifica IBAN IT 70 I 01030 03210 000000724028.

Il RTI si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tali notificazioni, esonera il COMMITTENTE da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente contratto ovvero ogni altro indennizzo o rimborso dovuto al COMMITTENTE sarà detratto dagli importi delle fatture ancora da corrispondere al termine del contraddittorio avviato con il RTI in seguito alla contestazione dell'addebito.

Articolo 12

(Verifiche e penali)

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che il COMMITTENTE intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto delle seguenti non esclusive tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'onere, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, alle previsioni del Piano annuale delle attività, del Piano Attuativo della Qualità (PAQ), nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici e di qualità ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse sulla base delle previsioni di impegno contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara e nel rispetto delle modalità e termini indicati ai precedenti articoli 5 e 6;
- verifica circa la effettiva disponibilità e collaborazione prestata rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo come da precedente articolo 5.



COPIA CONFORME

Qualora i risultati conseguiti nell'espletamento del servizio fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni fornite dal COMMITTENTE.

Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, nel tempo e con le modalità e formalità indicate, o diversamente pur provvedendo non realizzi adeguatamente e in maniera soddisfacente quanto richiesto il COMMITTENTE applicherà la penale prevista nel successivo capoverso riservandosi di far eseguire quanto dovuto da altro soggetto in danno dell'aggiudicatario al quale imputerà poi i relativi costi.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica e nei Piani annuali e piani operativi trimestrali di attuazione, ovvero diversamente concordata con il COMMITTENTE, imputabili all'aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale di 500,00 (cinquecento) euro al giorno, ferma restando impregiudicata la eventuale richiesta dei danni subiti dal COMMITTENTE.

Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti o l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo.

In particolare stante la notevole rilevanza delle funzioni da espletare all'interno dei servizi oggetto del contratto e delle qualificata esperienza professionale necessaria allo svolgimento delle stesse il COMMITTENTE, previa verifica dell'inadeguatezza del servizio offerto con riferimento a tutte/alcune delle suddette funzioni e/o ad alcune/tutte le risorse professionali dedicate alle stesse funzioni, potrà, previa comunicazione e contraddittorio con il RTI, procedere all'applicazione delle seguenti ulteriori penali:

- in caso di sostituzione di una risorsa professionale, da avvenire esclusivamente con le modalità di cui al precedente articolo 5, e senza contestuale reintegro di analoga risorsa valutata dal COMMITTENTE adeguata alla funzione, verrà comminata al RTI una penale pari a 300,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato assolvimento della funzione suddetta a partire dal giorno di accertamento dell'inadempienza comunicata dal COMMITTENTE.

La suddetta penale ammonterà a 500,00 Euro per giorno naturale e consecutivo nell'ipotesi di mancato preavviso da parte del RTI.

Le suddette penali saranno trattenute, a scelta del COMMITTENTE, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione prestata fatta



COPIA CONFORME

salva, in ogni caso, la facoltà per il COMMITTENTE di risolvere il contratto stesso e richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto del presente articolo verranno contestati dal COMMITTENTE per iscritto al RTI, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al COMMITTENTE nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa. Qualora il RTI non fornisca i richiesti chiarimenti o le deduzioni comunque fornite non siano ritenute accoglibili a giudizio del COMMITTENTE, saranno applicate al RTI le penali come sopra indicate.

Ove l'ammontare delle penali applicate al RTI raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale il contratto stesso sarà risolto di diritto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il RTI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il COMMITTENTE potrà, a suo insindacabile giudizio, nelle more della definizione del contraddittorio con l'Ente responsabile dell'inadempimento contestato, decidere di sospendere cautelativamente il pagamento dei ratei già rendicontati e validati.

Articolo 13

(Cauzione)

Il RTI ha prestato garanzia per tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fideiussione assicurativa rilasciata da Assicuratrice Edile SpA, per un importo pari a Euro 3.447.058,00 (tremilioniquattrocentoquarantasettemilacinquantotto/00).

Tale cauzione sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgds n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il COMMITTENTE si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del COMMITTENTE. In caso di inadempimento a tale obbligo il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14

(Proprietà delle risultanze del servizio)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione, anche economica, di tutti i prodotti, ivi compresi gli elaborati, su carta, formato elettronico o qualsiasi altro e diverso formato, realizzati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del COMMITTENTE, che, senza alcuna restrizione, potrà disporne la



pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire al COMMITTENTE tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del COMMITTENTE appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Articolo 15

Brevetti e diritti d'autore

Il RTI assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del COMMITTENTE una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE si impegna ad informare prontamente il RTI delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il COMMITTENTE riconosce al RTI la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal COMMITTENTE.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al punto precedente intentata nei confronti del COMMITTENTE, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi prestati.

Articolo 16

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Il RTI si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente



contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni o quello più favorevoli contrattualizzate con il dipendente con le modalità e gli strumenti richiamati al precedente articolo 5.

Il RTI si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche solo a uno degli obblighi di cui ai precedenti punti, il COMMITTENTE, previa comunicazione al RTI delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti o dallo stesso lavoratore coinvolto, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo RTI, una ritenuta forfetaria di importo pari al 1% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'inadempimento del RTI è stato sanato.

In particolare il RTI si impegna ad applicare alle risorse coinvolte sul servizio condizioni contributive e contrattuali non inferiori a quelle previste da legge con riferimento ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro CCNL, di quelle dichiarate e desumibili dall'offerta economica presentata e dalle relative giustificazioni sul prezzo.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali del COMMITTENTE, manlevando questo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Art. 17

(Obblighi di informazione e pubblicità)

L'RTI è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dal COMMITTENTE.



COPIA CONFORME

Articolo 18
(Riservatezza)

Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali venga a conoscenza il RTI nell'esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili.

In tal senso il RTI si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, consulenti, rappresentanti, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione e comunque a dare pieno adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

Articolo 19
(Risoluzione, recesso unilaterale e sospensione del servizio)

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A.R. Il COMMITTENTE ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del COMMITTENTE;
2. esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
3. arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario;
4. cessazione o fallimento dell'aggiudicatario.

Il COMMITTENTE potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modificano la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate fino alla data di comunicazione del recesso e comunque si procederà ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il COMMITTENTE ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.



COPIA CONFORME

Il COMMITTENTE avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati e gravi motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario.

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti di partecipazione prescritti nel bando di gara e nel capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del COMMITTENTE.

Articolo 20

(Infortuni, Responsabilità civile)

Il RTI assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne il COMMITTENTE per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, da qualsiasi causa dipendenti.

Articolo 21

(Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

In base a quanto disposto dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il RTI non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

Il RTI non può altresì cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto.

Articolo 22

(Divieto di subappalto)

E' fatto divieto al RTI di subappaltare in tutto o in parte le prestazione oggetto del presente contratto.

Articolo 23

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico al COMMITTENTE per legge.

Il RTI dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 24

(Foro competente)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il COMMITTENTE e il RTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà deferita al Foro esclusivo di Roma con esclusione della competenza arbitrale.



Articolo 25

(Consenso al trattamento dei dati)

Il RTI presta il proprio consenso al trattamento dei dati propri e dei propri dipendenti e collaboratori da parte del COMMITTENTE ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 26

(Condizioni particolari di risoluzione)

Il RTI dà atto di aver provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.

Al riguardo il RTI dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il COMMITTENTE ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, verificato e validato e nei limiti delle utilità conseguite.


Letto, firmato e sottoscritto in triplice copia.

Roma, 4 maggio 2009

Per il COMMITTENTE
D.ssa Claudia Galletti
Autorità di Gestione del PON



Per il RTI
Dr. Pietro Fazio
Legale rappresentante



Il RTI dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.



COPIA CONFORME



Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il RTI dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e di accettare in particolare gli articoli dal 2 al 12, dal 16 al 22 nonché l'articolo 26.

Per il RTI
Dr. Pietro Fazio
Legale Rappresentante



COPIA CONFORME

